



Ministero della Difesa

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

REGOLAMENTO INTERNO

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e dell'art. 3.4 della Direttiva del 4 marzo 2011, emanata di concerto dal Ministro per la Funzione Pubblica e dal Ministro per le Pari Opportunità (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011), disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del Ministero della Difesa (di seguito denominato CUG Difesa), istituito con decreto a firma del Segretario Generale/DNA in data 29.07.2011.

Articolo 2 (Durata in carica)

Il CUG Difesa ha durata quadriennale; i componenti del Comitato continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Articolo 10 (Compiti del Comitato)

Il Comitato esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della legge 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità.

Articolo 3 **(Composizione e sede)**

Il CUG Difesa è paritetico ed è composto da:

- componenti designati da ciascuna delle OO.SS. maggiormente rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001);
- un pari numero di componenti rappresentanti dell'Amministrazione;
- un Presidente nominato dall'Amministrazione;
- un Vicepresidente nominato dal Presidente **tra i componenti rappresentanti di parte sindacale**;
- un Segretario nominato dall'Amministrazione.

Per ogni componente titolare è previsto un supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni **ordinarie** del CUG Difesa solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari.

Il CUG Difesa ha sede presso il Segretariato Generale della Difesa Via XX Settembre 123/A, Roma.

Articolo 4 **(Presidente, Vicepresidente, Segretario e gruppi di lavoro)**

Il Presidente rappresenta il CUG Difesa e ne coordina l'attività; ~~provvede a nominare il Vicepresidente~~; convoca e presiede le riunioni; predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti; cura la trasmissione ai vertici politici e amministrativi del Ministero, della relazione annuale di cui al successivo **art. 11** del presente Regolamento; vigila sul rispetto delle delibere del Comitato; garantisce l'informazione costante, nell'ambito dell'Amministrazione, circa le iniziative poste in essere; assicura i contatti in rappresentanza del Comitato col Vertice Politico del Dicastero, col Direttore Generale del Personale Civile e con gli Organi dell'Amministrazione sulle tematiche di interesse.

Il Vicepresidente **collabora con** il Presidente e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Segretario, ~~nominato dall'Amministrazione~~, cura l'invio delle convocazioni delle riunioni e del materiale relativo agli argomenti delle stesse, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in sede di deliberazione, tiene nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi; redige il resoconto di ogni seduta. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono affidate dal Presidente ad un altro componente del Comitato.

Articolo 5 **(Funzioni di supporto e segreteria)**

Le funzioni di supporto e segreteria dell'attività del Comitato sono svolte a cura del I Reparto di Segredifesa.

Articolo 6 **(Modalità di funzionamento)**

Il CUG Difesa si riunisce con periodicità ed a cadenza almeno ~~trimestrale~~ **bimestrale**.

L'avviso di convocazione ~~è spedito~~ **viene trasmesso via e-mail** ai componenti non meno di otto giorni prima delle riunioni e in caso di urgenza non meno di tre giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione **e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti**.

Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare deve darne comunicazione, tempestivamente e per iscritto, sia al Presidente che al proprio supplente.

La convocazione del Comitato può essere richiesta al Presidente, in via straordinaria, da almeno un terzo dei componenti per motivi di particolare gravità e urgenza.

I componenti del Comitato, nell'espletamento delle attività istituzionali del Comitato stesso, sono considerati in attività di servizio a tutti gli effetti. **L'Amministrazione terrà conto dell'attività svolta dai componenti del Comitato ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro e nelle valutazioni della performance individuale.**

Al fine di consentire lo scambio di informazioni e il collegamento tra componenti titolari e supplenti, può essere indetta, normalmente una volta all'anno, una riunione plenaria.

Articolo 7 **(Validità delle sedute)**

Ai fini della validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti compreso il Presidente.

Qualora un componente effettivo o supplente del Comitato si assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può rappresentare all'Amministrazione l'opportunità di procedere alla relativa sostituzione.

Gli argomenti all'ordine del giorno vengono messi ai voti, normalmente per alzata di mano.

Ai fini della validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

A parità di voti dirime il voto del Presidente.

Nel caso di seduta plenaria, con contemporanea presenza del componente effettivo e del supplente, quest'ultimo non viene conteggiato ai fini del calcolo del numero legale e non ha diritto di voto.

Nel caso di assenza dei membri effettivi, i supplenti li sostituiscono pienamente, esercitando diritti e facoltà.

Di ogni seduta viene redatto un resoconto a cura del Segretario.

Il resoconto contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il resoconto viene sottoposto all'approvazione del Comitato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli originali dei resoconti con gli eventuali allegati sono custoditi presso la Segreteria del Comitato. L'accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente.

Il Comitato può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

Articolo 8 **(Dimissioni dei componenti)**

Le dimissioni di un componente del CUG Difesa devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG medesimo, che ne dà comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.

Articolo 9 **(Commissioni e gruppi di lavoro)**

Nello svolgimento della sua attività il CUG Difesa può operare in commissioni o gruppi di lavoro. **Ne possono far parte, oltre che i componenti titolari e supplenti, anche esperti interni ed esterni all'Amministrazione, individuati dal Comitato in considerazione della loro competenza e professionalità. Per ogni commissione o gruppo di lavoro viene indicato un relatore che ne coordina l'attività formulando, al termine dei lavori, eventuali proposte di deliberazione.**

Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Articolo 11 **(Relazione annuale)**

Ai sensi dell'art. 3.3 della direttiva 4 marzo 2011, il CUG Difesa redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'Amministrazione Difesa, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – *mobbing*.

La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Amministrazione Difesa ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- **dai servizi** di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione Difesa

La relazione viene trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione Difesa.

Articolo 12 **(Rapporti tra il Comitato e l'Amministrazione Difesa)**

I rapporti tra il CUG Difesa e l'Amministrazione Difesa sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'Amministrazione Difesa.

Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione Difesa, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e benessere organizzativo formulate dal Comitato formeranno oggetto di esame da parte dell'Amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali in sede negoziale.

Le decisioni assunte e le relative motivazioni saranno riportate nel verbale della seduta e trasmesse al Presidente del Comitato.

Un componente del Comitato, su delega del Presidente, informato il Comitato stesso, partecipa alle riunioni delle contrattazioni integrative di Amministrazione.

Il Comitato promuove e indirizza l'attività dei Centri di ascolto e del Consigliere di fiducia dell'Amministrazione Difesa.

Articolo 13
(Collaborazioni e risorse)

Per l'espletamento delle proprie funzioni il CUG Difesa:

- promuove indagini, studi, ricerche, seminari in collaborazione con Comitati, Istituzioni o Organizzazioni di altre Amministrazioni aventi analoghe finalità;
- utilizza le risorse, gli strumenti ed il personale dell'Amministrazione Difesa necessario al corretto ed adeguato funzionamento dell'attività del Comitato stesso.

Articolo 13
(Trattamento dei dati personali)

Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG Difesa nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 14
(Modificazioni del Regolamento)

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di almeno la metà dei componenti, con delibera da adottare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Comitato.

Articolo 15
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il presente regolamento è stato letto, discusso ed approvato dal CUG Difesa nella seduta del 28.09.2011.

IL PRESIDENTE

